

n. 7812/2018 RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Maria Antonia Maiolino, nella causa civile n. 7812/2018 RG ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

(C.F.

) e

(C.F.

), con l'avv. ORSINI ALESSIO

- oppONENTI -

E

(), con l'avv. , con domicilio in

VIA , 16 PADOVA

- opposta -

E L'INTERVENTO EX ART. 111 C.P.C. DI

s.p.a. quale procuratore con rappresentanza
di [redacted] S.r.l., con l'avv. [redacted], con
domicilio in VIA [redacted], 1 PADOVA

- **intervenuta** -

sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza
dell'1.4.2021 e riportate nei fogli di precisazione delle
conclusioni depositate nel fascicolo telematico

MOTIVAZIONE

[redacted] quale
incorporante [redacted] ha ottenuto un decreto ingiuntivo
nei confronti di [redacted] s.r.l. e del fideiussore [redacted]

per il pagamento del debito accumulato sulla base di
un contratto di apertura di credito in conto corrente
45/00/0093465 garantita da ipoteca.

La banca ha affermato che al momento del passaggio a
sofferenza del 6/12/2016 il conto presentava una scopertura di
€ 565.698,83 oltre interessi al tasso annuale semplice del 10,3%.

Hanno proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c.

[redacted] s.r.l. e [redacted], eccependo:

- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Padova in
favore di quello di Venezia;
- che il TAEG è indeterminato, in quanto la banca, alla
concessione dell'affidamento, aveva preteso un pegno su

obbligazioni della banca di € 100.000 e la sottoscrizione di proprie azioni per un valore di 23.134,72;

- che il TAEG non è stato indicato nel contratto e comunque non tiene conto della polizza di assicurazione, del pegno e dell'acquisto di azioni: cosicché andava applicato in via sostitutiva il tasso debitorio ex art. 117 TUB;

- che le spese e le commissioni per disponibilità di fondi erano state applicate in assenza di pattuizione;

- che la previsione del tasso floor (in base alla quale il tasso non poteva scendere sotto la soglia del 3,50%) è abusiva perché ha posto il rischio della variazione solo a carico del correntista, senza una corrispondente clausola cap; inoltre è un'opzione che la banca avrebbe dovuto pagare e che introduce un'alea sbilanciata: anche per questa ragione si impone l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;

- che è stato illegittimamente applicato l'anatocismo anche dopo il 31.12.2013;

- che la fideiussione resa dal signor _____ nel 2006 è nulla e inefficace per violazione della norma anticoncorrenza, alla luce dei chiarimenti venuti dal provvedimento di Banca d'Italia 155/2005; in particolare, la revoca degli affidamenti risale a novembre 2016, l'iniziativa giudiziaria al 2018, cosicché, in ipotesi di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., andava dichiarata la decadenza dalla garanzia.

Hanno quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che nulla è dovuto alla banca ingiungente.

La banca opposta si è costituita, affermando la competenza del Tribunale adito e nel merito replicando ad ogni doglianza, di cui chiede il rigetto.

All'esito della prima udienza, rinviata per discussione rispetto alla data in citazione, il Tribunale con ordinanza 18.3.2019 ha sospeso la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio ai sensi dell'art. 649 c.p.c., osservando che, a fronte delle molteplici contestazioni di singole poste da parte degli oppositori, sarebbe stato onere della banca dimostrare il proprio credito depositando integralmente gli estratti conto, che invece risultavano del tutto assenti dai documenti di causa.

È intervenuto in causa *[nome]* s.p.a. ai sensi dell'art. 111 c.p.c.

Assegnati i termini di trattazione ed istruttori, la causa passa ora in decisione sulla base della sola istruttoria documentale.



Va preliminarmente affermata la competenza territoriale del Tribunale di Padova, giacché la competenza del foro veneziano indicato nei contratti non è pattuito in via esclusiva e, risultando in Padova la sede della banca ingiungente, opera il criterio del luogo di pagamento ai sensi dell'art. 20 c.p.c.

Con riferimento al merito la causa va decisa in applicazione delle regole dell'onere della prova: quindi sulla premessa che è la banca che ha l'onere di dimostrare il credito per il quale ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.

Come anticipato, la questione è stata sottolineata dal Tribunale nell'ordinanza ex art. 649 c.p.c., ove veniva sottolineata l'assenza di prova del credito in quella fase processuale.

La banca ha poi provveduto al deposito degli estratti conto, ma solo con la memoria ex art. 183/VI n. 2 c.p.c.; sennonché nella successiva memoria a prova contraria gli oppositori hanno contestato i documenti, sottolineando che risultavano privi di intestazione della banca e non rappresentano neppure la copia degli estratti conto e scalari inviati ai clienti, testualmente deducendo con riferimento all'all. F: "si contesta che essa sia documentazione contabile della o della . Difatti, quelli che vengono definiti come "copia estratti conto e scalari" in realtà non hanno la carta intestata della Banca soc. coop. firmataria del contratto originario di conto corrente e nemmeno della . Non è dato sapere, quindi, chi abbia elaborato tale documentazione ma ciò che è certo è che non si tratta di una copia degli estratti conto e degli scalari".

Come evidenziato nell'ordinanza 4.2.2020 una difesa di questo contenuto equivale ad un disconoscimento di conformità del

documento all'originale ("non si tratta di una copia degli estratti conto"): si trattava cioè di tabulati interni, ma non vi erano dati estrinseci che consentissero di collegarli agli estratti conto formatisi nel tempo con riferimento al rapporto all'origine della pretesa monitoria.

Nonostante detta contestazione, nella difesa immediatamente successiva la banca opposta non ha prodotto altri documenti "originali" e comunque nessun altro documento con le medesime operazioni tale da superare le obiezioni degli ingiunti: a fronte di detta carenza probatoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Ebbene, privati i documenti in copia della loro idoneità probatoria, non può che concludersi nel senso che la domanda monitoria è rimasta priva di adeguato supporto istruttorio, giacché non vi è una prova del credito alternativa rispetto agli estratti conto che non sono stati (tempestivamente) depositati.

La banca opposta replica al riguardo che si tratta di una difesa artificiosa e priva di contenuto: ha depositato in sede di precisazione delle conclusioni gli estratti conto con intestazione riconducibile all'istituto di credito e sottolinea che si tratta di documenti che riportano le stesse operazioni indicate nei documenti prodotti nei termini istruttori.

Ritiene il Tribunale che – come eccepisce parte opposta – detti documenti non siano utilizzabili in quanto tardivamente prodotti in causa, oltre la formazione delle preclusioni istruttorie.

Va in primo luogo ricordato che la Suprema Corte ha chiarito che, nel silenzio normativo, al disconoscimento ex art. 2719 c.c. e quindi al disconoscimento della conformità del documento in copia all'originale, si applica l'iter procedimentale delineato dagli art.li 214 e 215 c.p.c. (Cass. n. 2374/2014).

Ci si deve allora domandare entro quale termine la parte che “subisca” il disconoscimento abbia l'onere di depositare il documento originale. Ebbene, se l'istanza di verifica della sottoscrizione subisce le preclusioni istruttorie tratteggiate dall'art. 183/VI n. 2 e n. 3 c.p.c., anche la produzione successiva al disconoscimento di copia segue lo stesso regime preclusivo (Cass. n. 2411/2005: “La parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verifica, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti”; negli stessi termini si legga anche Cass. n. 16915/2011): quindi i successivi documenti andavano depositati alla prima occasione processuale successiva rispetto al disconoscimento, pertanto al più tardi all'udienza di discussione delle istanze istruttorie.

Al contrario l'opposta non ha depositato nel momento immediatamente successivo gli estratti conto originali o altro

documento volto a superare le non speciose contestazioni degli opposenti: a quell'udienza non ha depositato gli estratti conto "intestati" né ha chiesto termine allo scopo. E ciò nonostante abbia invece depositato altri documenti volti a superare ulteriori difese degli opposenti (centrale rischi e dichiarazione proveniente dalla cedente).

Persino nel rito del lavoro ove al giudice spettano poteri officiosi per l'integrazione probatoria, è la parte che deve formulare una richiesta se intende ottenere un ulteriore termine per le proprie integrazioni (Cass. n. 17683/2020: "Nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie ed ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può disporre d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova per l'accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti od emersi dall'istruttoria e deve assegnare il termine perentorio per la formulazione della prova contraria (ex artt. 421, comma 2, e 420, comma 6, c.p.c.) solo se la parte interessata abbia inteso avvalersi del diritto di controdedurre").

Cosicché la produzione documentale effettuata quando l'istruttoria era già stata definita e la causa ritenuta matura per la decisione, deve senz'altro confermarsi come tardiva.

In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 1/2018 del 01.08.2018 va revocato e la domanda di condanna della banca per i rapporti per cui è causa va rigettata.

Dalla soccombenza discende la condanna dell'opposta ed interveniente in solido alla rifusione delle spese legali, liquidate come in dispositivo, sulla base dello scaglione individuato in ragione della somma ingiunta, con riduzione della terza fase risultando semplificata la fase istruttoria e con maggiorazione in ragione della pluralità di parti, per cui sono state in parte svolte difese diversificate.

Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.

PQM

Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 1/2018), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1/2018 del 01.08.2018 e rigetta la domanda di condanna della banca;
- liquida le spese a carico dell'opposta ed interveniente in solido ed a favore degli opposenti in € 870 per anticipazioni ed € per compenso, oltre 15% iva e cpa come per legge.

Padova, 05/08/2021

Il Giudice

Maria Antonia Maiolino

AVV. ALESSIO ORSINI